

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2816-B

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ROSSI PAOLO** e **BERTINELLI**

**APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 7 dicembre 1966

**MODIFICATA DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 26 aprile 1967 (stampato n. 1981)

Ordinamento della professione degli agenti di cambio

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 2 maggio 1967*

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

La professione di agente di cambio è regolata dalle leggi vigenti e l'agente, dopo ottenuta la nomina, per esercitare l'attività deve iscriversi agli Albi professionali.

Per l'iscrizione all'Albo professionale è obbligatorio il pagamento della tassa di concessione governativa secondo le norme di legge.

L'uso abusivo del titolo di agente di cambio è punito a norma di legge.

TESTO

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

La professione di agente di cambio è regolata dalle leggi vigenti e l'agente, dopo ottenuta la nomina, deve iscriversi agli Albi professionali.

L'iscrizione all'Albo professionale è sottoposta al pagamento della tassa di concessione governativa secondo le norme di legge.

Identico.

ART. 2.

Il Ministro del tesoro e il Ministro di grazia e giustizia esercitano l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli agenti di cambio ciascuno nell'ambito della propria competenza.

TITOLO II.

I CONSIGLI DELL'ORDINE E L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

ART. 3.

In ogni sede di Borsa valori si costituisce un Ordine professionale, retto da un Consiglio, qualora il ruolo degli agenti di cambio sia di almeno 25 posti.

Per le Borse valori ove i posti di ruolo non raggiungano tale numero, si costituisce un unico ordine, retto da un Consiglio, con sede presso la Borsa avente, fra queste ultime, il ruolo più ampio.

ART. 4.

Il Consiglio dell'Ordine è composto di 5 membri.

Gli iscritti nell'Albo eleggono il Consiglio.

Il Consiglio resta in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 5.

Ciascun Consiglio elegge a voto segreto nel suo seno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

In mancanza del Presidente ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'Albo e, a pari anzianità, il più anziano per età.

ART. 6.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge.

Il Presidente adotta nei casi di grave urgenza i provvedimenti necessari salvo la ratifica del Consiglio.

ART. 2.

Identico.

TITOLO II.

I CONSIGLI DELL'ORDINE E L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

ART. 3.

Sarà costituito un Ordine professionale, retto da un Consiglio, per ognuna delle Borse valori di Milano, Roma, Torino e Genova; un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Napoli e Palermo, avente sede presso la Borsa valori di Napoli; un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Firenze e Bologna, avente sede presso la Borsa valori di Firenze e un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Trieste e Venezia, avente sede presso la Borsa valori di Trieste.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 7.

Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle mandate dalla presente legge o da altre disposizioni, ha le seguenti attribuzioni:

a) cura la tenuta dell'Albo e provvede all'iscrizione e cancellazione previste dalla presente legge;

b) vigila sul decoro professionale degli iscritti, sull'adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge e sul rigoroso rispetto dell'etica professionale;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) può disporre particolari indagini sull'attività professionale degli agenti di cambio;

e) propone i provvedimenti disciplinari a norma delle leggi vigenti;

f) interviene su concorde richiesta delle parti per comporre le controversie che possono sorgere in dipendenza dell'esercizio professionale;

g) provvede alla gestione finanziaria ed a quanto altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;

h) delibera la convocazione dell'assemblea;

i) stabilisce, entro i limiti necessari per coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, la tassa annuale per gli iscritti all'Albo, nonché una tassa per l'iscrizione.

ART. 8.

Il Presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Segretario redige un verbale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 9.

I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

ART. 10.

Qualora un consigliere venga a mancare per morte, dimissioni o per altre cause si

ART. 7.

Identico.

a) *Identico.*

b) *Identico.*

c) *Identico.*

d) può richiedere al Ministero del tesoro che disponga particolari indagini sulla attività professionale degli agenti di cambio;

e) *Identico.*

f) *Identico.*

g) *Identico.*

h) *Identico.*

i) *Identico.*

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

provvede alla sua sostituzione con elezioni suppletive entro 60 giorni.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

ART. 11.

Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non è in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento o mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un Commissario straordinario che provvede, entro 90 giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio stesso, che rimarrà in carica sino alla scadenza normale del biennio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro del tesoro sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo titolo III.

ART. 12.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione della relazione del Consiglio, del rendiconto economico e finanziario dell'Ordine, nonché del bilancio preventivo annuale e per la nomina di due revisori dei conti.

Deve inoltre essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo degli iscritti.

L'assemblea è convocata con otto giorni di anticipo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Tuttavia il Presidente può, in caso di urgenza, convocare l'assemblea anche con il preavviso di soli tre giorni.

L'assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente, comprese le deleghe, la maggioranza degli iscritti; trascorsa un'ora, l'assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Ciascun iscritto all'Albo ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, non più di tre altri iscritti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 13.

Le elezioni per la nomina dei consiglieri dell'Ordine hanno luogo dal 10 al 20 dicembre di anni alterni.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Le elezioni per la nomina dei consiglieri dell'Ordine hanno luogo nel mese di dicembre di anni alterni.

La data delle elezioni e l'orario delle votazioni sono stabilite dal Consiglio che fisserà pure le modalità non previste dai commi successivi.

Dovranno comunque essere designati dal Consiglio i nomi di tre scrutatori, da scegliersi tra gli iscritti, i quali comporranno il seggio elettorale ed eleggeranno fra loro il presidente del seggio medesimo.

I componenti del Consiglio sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a cinque. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Non è ammesso il voto per delega.

ART. 14.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla avvenuta proclamazione.

TITOLO III.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 15.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituito il Consiglio nazionale degli Ordini degli agenti di cambio.

Esso è composto dai Presidenti dei Consigli degli Ordini e si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.

Il Presidente può inoltre convocarlo di sua iniziativa e deve convocarlo a richiesta di almeno due consiglieri nazionali o di un Consiglio d'Ordine.

ART. 16.

Ogni membro del Consiglio nazionale dispone di tanti voti quanti sono gli iscritti nell'Ordine professionale che egli rappresenta.

In caso di impedimento ogni consigliere nazionale può delegare a rappresentarlo un membro del Consiglio dell'Ordine da lui presieduto.

Il Consiglio nazionale siede e delibera validamente quando siano presenti almeno la

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 14.

Identico.

TITOLO III.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 15.

Identico.

Esso è composto dai rappresentanti dei Consigli degli Ordini eletti dall'Assemblea degli iscritti in ragione di uno per ogni venti o frazione di venti iscritti, e si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.

Identico.

ART. 16.

Le delibere del Consiglio nazionale sono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

metà dei suoi membri ed essi rappresentino almeno il 50 per cento del totale nazionale degli iscritti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

ART. 17.

Il Consiglio nazionale nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere.

La nomina del Presidente e del Vicepresidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente rappresenta il Consiglio nazionale nei rapporti esterni.

Il Vicepresidente lo sostituisce in caso di suo impedimento.

Il Consiglio nazionale può inoltre scegliere e nominare uno o più funzionari con qualifica di Segretario o di Direttore. Detti funzionari possono essere scelti anche fuori dell'ambito degli iscritti.

ART. 18.

Il Consiglio nazionale, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti demandati dalla presente legge o da altre disposizioni:

a) cura la compilazione e l'aggiornamento dell'Albo nazionale mediante trascrizione da effettuarsi separatamente dagli Albi professionali di ciascun Ordine;

b) vigila sugli Ordini locali;

c) può ordinare agli Ordini locali particolari indagini sull'attività professionale dei singoli loro iscritti;

d) esamina i bilanci preventivi e consuntivi degli Ordini;

e) propone le modalità per le iscrizioni agli Albi dei candidati che tempestivamente hanno ottenuto la nomina;

f) propone la misura e le modalità per le garanzie inerenti alla stipulazione di contratti con la clausola del contraente non nominato;

g) propone norme in materia di incompatibilità professionale e di esercizio effettivo della professione;

h) propone le tariffe di mediazione valide per tutte le Borse e stabilisce le competenze per le altre prestazioni professionali;

i) propone norme in materia di assistenza e previdenza per gli agenti di cambio;

l) può rappresentare la categoria degli agenti di cambio nella difesa dei diritti e degli interessi comuni;

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Identico.

a) *Identico.*

b) *Identico.*

c) può ordinare agli Ordini locali di richiedere al Ministero del tesoro che disponga particolari indagini sull'attività professionale dei singoli loro iscritti;

d) *Identico.*

e) *Identico.*

f) *Identico.*

g) *Identico.*

h) *Identico.*

i) *Identico.*

l) *Identico.*

m) esercita funzioni di consulenza nella stesura di progetti di legge riguardanti l'ordinamento della categoria e delle Borse valori;

n) presenta alle autorità competenti le proposte che ritiene opportune in materia di Borse valori e di attività professionale;

o) stende la relazione sulla situazione economico-finanziaria e la relazione morale da comunicare agli iscritti;

p) provvede alla stesura del bilancio preventivo annuale e stabilisce i contributi strettamente necessari per lo svolgimento della propria attività a carico degli Ordini;

q) nomina per ogni biennio tre revisori scegliendoli per estrazione a sorte fra i nominativi a tal fine proposti in ragione di uno da ciascun Consiglio d'Ordine.

TITOLO IV.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ART. 19.

Gli agenti di cambio cui siano contestati abusi o mancanze nell'esercizio della professione, fatti non conformi alla dignità o al decoro professionale, o violazioni alle norme della legge professionale dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del competente Consiglio dell'Ordine.

ART. 21.

La contestazione degli addebiti deve avvenire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale si faccia specifica menzione del termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa, entro il quale l'interessato può presentare le proprie controdeduzioni al Consiglio competente.

Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari il Consiglio competente ha facoltà di sentire testimoni.

Nei confronti dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli articoli 358 e 359 del Codice di procedura penale.

Le decisioni devono essere motivate.

Le presenti norme regolano anche la procedura per l'appello davanti al Consiglio Nazionale.

ART. 20.

Qualunque condanna, denuncia o rapporto che possa far dubitare del sussistere dei requisiti di correttezza professionale provocherà

m) *Identico.*

n) *Identico.*

o) *Identico.*

p) *Identico.*

q) *Identico.*

TITOLO IV.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Le presenti norme regolano anche la procedura per il ricorso davanti al Consiglio nazionale.

ART. 21.

Il Consiglio dell'Ordine che venga a conoscenza di elementi tali che possano far dubitare della sussistenza dei requisiti di cor-

una immediata inchiesta ed eventuale giudizio da parte dell'Ordine.

ART. 22.

Il Consiglio dell'Ordine può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) il richiamo scritto all'osservanza dei propri doveri;
- b) la censura.

In caso di particolare gravità delle infrazioni, il Consiglio dell'Ordine può altresì proporre al Ministro del tesoro le seguenti sanzioni:

- 1) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 1 anno;
- 2) la radiazione dall'Albo e la cancellazione dal ruolo.

La radiazione è proposta contro l'agente di cambio che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della categoria.

Il Ministro del tesoro, qualora ritenga valide le proposte, adotta i relativi provvedimenti.

ART. 23.

Oltre che nel caso di dimissioni dell'iscritto, accettate dal Consiglio dell'Ordine, la cancellazione dall'Albo è proposta in caso di revoca, decadenza e radiazione; inoltre quando l'iscritto non abbia regolarizzato la sua posizione dopo un anno dal provvedimento di sospensione per morosità nel pagamento delle tasse annuali previste dalla presente legge.

ART. 24.

Le deliberazioni relative alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 22 sono comunicate dal Consiglio dell'Ordine, entro 15 giorni, oltre che al Ministro del tesoro, all'agente interessato e al Consiglio nazionale.

TITOLO V.

DELLE TARIFFE PROFESSIONALI

ART. 25.

La tariffa nazionale dei diritti di mediazione e delle altre prestazioni degli agenti di cambio è stabilita in base alle norme vigenti; per la sua emanazione sarà sentito an-

rettezza professionale può richiedere al Ministero del tesoro che disponga particolari indagini sull'attività professionale degli agenti di cambio.

ART. 22.

Identico.

a) Identico.

b) Identico.
Identico.

1) Identico.

2) la cancellazione dal ruolo e la radiazione dall'Albo.

La cancellazione dal ruolo e la conseguente radiazione dall'Albo sono proposte contro l'agente di cambio che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della categoria.

Identico.

ART. 23.

Identico.

ART. 24.

Identico.

TITOLO V.

DELLE TARIFFE PROFESSIONALI

ART. 25.

Identico.

che il Consiglio nazionale degli Ordini degli agenti di cambio.

La mancata osservanza della tariffa di cui al precedente comma sarà perseguita disciplinarmente ai sensi delle norme vigenti.

ART. 26.

L'agente di cambio che si avvale della clausola del contraente non nominato ha diritto ad un compenso sino al doppio della mediazione ufficiale.

ART. 27.

In caso di controversia sull'applicazione delle mediazioni, nonché delle tariffe per altre prestazioni professionali, la decisione spetta al Consiglio dell'Ordine.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 28.

I Consigli dell'Ordine, non appena costituiti, compileranno per ogni Borsa gli Albi prescritti dall'articolo 1, iscrivendovi gli agenti di cambio in carica con le rispettive anzianità di nomina.

ART. 29.

Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge dovranno essere approvate, su proposta del Consiglio Nazionale dell'Ordine, le norme regolamentari e di attuazione.

ART. 30.

I componenti del Consiglio dell'Ordine eletti per la prima volta in applicazione delle presenti norme, a qualunque data risalgia la loro nomina, resteranno in carica sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della loro nomina.

Soppresso.

ART. 26.

Identico.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 27.

Identico.

Soppresso.

ART. 28.

Identico.